

**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle
persone dei seguenti Magistrati:

dott. Guido Santoro

Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

Consigliere rel.

dott. Alessandro Rizzieri

Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al **n. r.g. 379/2026 V.G.** promossa da:

IMMOBILIARE [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

RECLAMANTE

Oggetto: Reclamo avverso i decreti del Tribunale di Vicenza del 23/24 aprile 2026

CONCLUSIONI

Per parte reclamante

- *accogliere il presente reclamo*
- *e per l'effetto revocare il provvedimento impugnato e disporre la remissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso della procedura e per l'emissione di decreto di concessione dei termini e confermare le misure protettive e cautelari richieste.*



La società Immobiliare del Corso S.r.l. ha avviato in data 17 giugno 2024 la procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e 17 CCII.

All'esito delle trattative svolte con i creditori, non essendo stato raggiunto alcun accordo, l'esperto ha depositato la relazione finale, comunicata il 30 gennaio 2026, attestando che le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede.

Successivamente, con ricorso depositato il 31 marzo 2026, la società ha presentato domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25-sexies CCII, nella forma della domanda con riserva di cui all'art. 44 CCII, riservandosi il successivo deposito della proposta e del piano.

Con decreto del 23 aprile 2026, comunicato il 24 aprile 2026, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 25-sexies, comma 1, CCII abbia natura decadenziale e che, entro tale termine, debbano essere depositati non soltanto la domanda di accesso alla procedura, ma anche la proposta e il piano completi, non essendo sufficiente il deposito della sola domanda con riserva.

Avverso tale decreto Immobiliare del [REDACTED] s.r.l. ha proposto reclamo, sostenendo che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 25-sexies CCII riguardi esclusivamente il deposito della domanda di accesso al concordato semplificato, potendo invece la proposta e il piano essere successivamente depositati nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII.

La reclamante deduce, in particolare, che l'interpretazione accolta dal Tribunale contrasterebbe con il dato letterale della norma, con la disciplina generale della domanda con riserva e con la funzione dell'istituto; richiama inoltre un orientamento giurisprudenziale favorevole a tale ricostruzione, segnatamente una pronuncia della Corte d'Appello di Genova del 30 ottobre 2025.

Con il reclamo la società ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato, con remissione degli atti al Tribunale per la prosecuzione del procedimento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché la conferma delle misure protettive e cautelari richieste.

Il reclamo non merita accoglimento.

La reclamante sostiene che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 25-sexies CCII riguarderebbe esclusivamente il deposito della domanda di accesso al concordato semplificato e non anche quello della proposta e del piano; deduce inoltre che l'interpretazione accolta dal



CCII.

Tali doglianze non sono fondate.

Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, il concordato semplificato non costituisce una figura concordataria autonoma alla quale il debitore possa accedere direttamente, bensì una procedura speciale e residuale, utilizzabile esclusivamente quale esito della composizione negoziata, allorché l'esperto abbia attestato che le trattative, avviate in presenza di concrete prospettive di risanamento e condotte secondo correttezza e buona fede, non abbiano consentito il raggiungimento delle soluzioni indicate dall'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), CCII.

Il collegamento tra i due istituti non si esaurisce nella mera successione logica tra la composizione negoziata e il concordato semplificato, ma si estrinseca in un nesso funzionale e teleologico e cronologico che costituisce elemento strutturale della disciplina. In tale prospettiva il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto assolve alla funzione di preservare l'immediatezza e l'attualità del rapporto tra la procedura negoziale conclusasi infruttuosamente e lo strumento liquidatorio destinato a rappresentarne l'epilogo.

Ne consegue che la possibilità di accedere al concordato semplificato nella forma della domanda prenotativa non può essere interpretata nel senso di consentire un differimento del deposito della proposta e del piano tale da recidere o svuotare di contenuto il collegamento temporale diacronico che il legislatore ha inteso mantenere tra i due istituti.

Diversamente opinando, il termine speciale previsto dall'art. 25-sexies CCII verrebbe ridotto a mero termine per la proposizione di una domanda prenotativa, risultando privo della funzione di assicurare l'effettiva continuità funzionale e temporale tra la conclusione della composizione negoziata e l'accesso al concordato semplificato.

L'art. 44 CCII, pertanto, non può essere letto in termini tali da neutralizzare la disciplina speciale dettata dall'art. 25-sexies CCII, ma deve operare entro i limiti di compatibilità imposti dalla natura e dalla funzione del concordato semplificato.

Parimenti infondate sono le censure con cui la reclamante sostiene che l'interpretazione adottata dal Tribunale priverebbe di utilità l'istituto della domanda con riserva ed introdurrebbe una decadenza ulteriore non prevista dal legislatore.

La decisione impugnata non introduce una nuova ipotesi decadenziale, né estende analogicamente una previsione eccezionale, ma individua la portata del requisito temporale previsto dall'art. 25-sexies CCII alla luce della funzione assegnata dalla legge al concordato semplificato.



sa non concerne in realtà la natura decadenziale del termine previsto dalla disposizione, bensì l'individuazione dell'attività processuale che deve essere compiuta entro tale limite temporale

Sotto tale profilo deve osservarsi che la natura eccezionale e residuale dell'istituto, destinato a costituire uno sbocco immediato della composizione negoziata infruttuosa, impedisce di attribuire alla domanda prenotativa l'effetto di differire oltre il limite temporale previsto dalla norma il perfezionamento dell'accesso alla procedura.

La domanda con riserva conserva certamente la propria funzione tipica di consentire una successiva integrazione documentale, ma non può operare in termini tali da alterare la fisionomia dell'istituto speciale disciplinato dall'art. 25-sexies CCII e da comprometterne la finalità acceleratoria.

Il termine di sessanta giorni assume pertanto valore di requisito di ammissibilità dell'accesso al concordato semplificato, coerente con la funzione di consentire una rapida liquidazione del patrimonio del debitore una volta accertata l'impraticabilità delle soluzioni conservative della crisi.

Quanto alla dedotta inidoneità della relazione illustrativa al d.lgs. n. 136/2024 a sorreggere l'interpretazione accolta dal Tribunale, è ben vero che essa non costituisce fonte del diritto; tuttavia, la decisione impugnata non si fonda su tale documento in via autonoma, ma ne valorizza il contenuto quale elemento ermeneutico coerente con la ricostruzione sistematica dell'istituto. In particolare, la relazione evidenzia l'esigenza di preservare il collegamento tra composizione negoziata e concordato semplificato, esigenza che trova riscontro nella struttura complessiva della disciplina e nella funzione attribuita dal legislatore a tale strumento. Essa assume, dunque, non già il ruolo di fonte integrativa della normativa, bensì quello di argomento interpretativo confermativo di una conclusione già desumibile dal dato sistematico e dalla ratio dell'istituto.

Per quanto sopra esposto, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla reclamante non può essere condiviso, in quanto attribuisce prevalenza alla disciplina generale della domanda con riserva senza adeguatamente considerare la specialità del concordato semplificato e la funzione del termine introdotto dal correttivo al fine di preservare il collegamento tra la procedura negoziale e il successivo percorso liquidatorio.

Come evidenziato, il Collegio ritiene preferibile l'opzione interpretativa che valorizza la specialità del concordato semplificato e preserva l'effettività del termine previsto dall'art. 25-sexies CCII, evitando che lo stesso venga sostanzialmente privato di contenuto attraverso il ricorso alla domanda prenotativa.

In definitiva, va confermata la decisione del Tribunale di Vicenza, che ha ritenuto inammissibile la domanda prenotativa presentata il 31 marzo 2026 (ossia il sessantesimo giorno dal deposito della



un termine per il deposito di una proposta di concordato semplificato.

Il reclamo è quindi rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione relativa alle richieste di misure protettive e cautelari.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Immobiliare
[redacted] avverso il decreto del Tribunale di Vicenza del 23 aprile 2026, pubblicato il 24 aprile
2026,

rigetta il reclamo;

nulla sulle spese.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico della
reclamante

Venezia, 25 giugno 2026

Il Presidente
dott. Guido Santoro

